

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 30 GIUGNO 1966

(91^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Approvvigionamento di sale all'industria » (1155-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE Pag. 1671, 1674
ARTOM 1672
BERTOLI 1672
LO GIUDICE, f.f. relatore 1671, 1673, 1674
PIRASTU 1672, 1673
Valsecchi, Sottosegretario di Stato per le finanze 1672, 1673

« Istituzione della promozione straordinaria per "benemerienze di servizio" per i sottufficiali e per i militari di truppa della Guardia di finanza » (1379) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE 1679, 1680
CUZARI, relatore 1679
GIGLIOTTI 1679, 1680
RODA 1680
Valsecchi, Sottosegretario di Stato per le finanze 1680

« Modifiche alle sanzioni stabilite al titolo IX della legge sul lotto (regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973) » (1380) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE Pag. 1676, 1678
ARTOM 1678
BERTOLI 1678
Lo Giudice, relatore 1678

« Riconoscimento della personalità di diritto pubblico alla "Cassa sovvenzioni per i personali dell'Amministrazione finanziaria" » (1471) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE 1669, 1671
BERTOLI 1670
BONACINA 1670, 1671
GIOIA, Sottosegretario di Stato per le finanze 1671
RODA 1669, 1670
SALERNI, relatore 1669, 1671

« Proroga dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo sugli atti relativi a cessioni di quote dello stipendio o del salario da parte dei dipendenti dello Stato e delle altre

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)91^a SEDUTA (30 giugno 1966)

pubbliche Amministrazioni» (1472) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE Pag. 1678, 1679
PECORARO, *relatore* 1679

« Compensazione ai comuni della perdita di entrate subita nell'anno 1963 in seguito alla soppressione dell'imposta di consumo sul vino » (1747) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 1658, 1667, 1668
ARTOM 1662, 1663, 1664, 1666
BERTOLI 1660
BONACINA 1660, 1661, 1666
CONTI 1660, 1663, 1666
GIGLIOTTI 1659, 1664, 1667, 1668
GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 1664, 1665, 1666, 1667, 1668
PIRASTU 1663, 1665
SALARI, *relatore* 1658
SCHIAVONE 1660
STEFANELLI 1660, 1667

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Artom, Bertoli, Bertone, Bonacina, Conti, Cuzari, De Luca Angelo, Gigliotti, Lo Giudice, Maccarrone, Parri, Pecoraro, Pesenti, Pirastu, Roda, Salari, Salerni e Stefanelli.

A norma dell'articolo 31, terzo comma, del Regolamento è presente il senatore Schiavone.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Gioia e Valsecchi.

PELLEGRINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Compensazione ai comuni della perdita di entrate subita nell'anno 1963 in seguito alla soppressione della imposta di consumo sul vino » (1747) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Compensazione ai comuni della perdita di

entrate subita nell'anno 1963 in seguito alla soppressione dell'imposta di consumo sul vino », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SALARI, *relatore*. Onorevoli colleghi, si tratta di un semplicissimo provvedimento, di iniziativa governativa, relativo ad un argomento al quale la nostra Commissione si è ripetutamente interessata: il rimborso ai comuni di quanto essi hanno perduto a seguito della abolizione dell'imposta di consumo sul vino stabilita dalla legge 18 dicembre 1959, n. 1079, per una parte a decorrere dal 1° gennaio 1960 e per il totale dal 1° gennaio 1962. A risarcire i comuni delle minori entrate per il biennio 1960-61, si provvede con la stessa legge, attribuendo loro una quota del provento dell'IGE localmente riscosso dagli uffici delle imposte sui vini, mosti ed uve da vino nonchè sul bestiame bovino, ovino, suino ed equino, sulle relative carni fresche e sugli altri prodotti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 febbraio 1956, n. 33. Tale quota, peraltro, fu attribuita solo ai comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti, rimanendone così esclusi quelli con popolazione inferiore.

In base all'articolo 8 della stessa legge n. 1079, il Governo veniva delegato ad emanare, entro il 1° gennaio 1962, le norme per attuare l'abolizione della imposta citata, attenendosi ai seguenti criteri: 1) compensare i comuni delle minori entrate conseguenti all'abolizione dell'imposta in questione e delle relative supercontribuzioni ed addizionali; 2) mantenere nelle dimensioni in atto i limiti di delegabilità delle entrate comunali; 3) salvaguardare la riscossione dell'IGE sui vini, mosti ed uve da vino nonchè sui vini spumanti in bottiglia; 4) tutelare gli interessi del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo nella eventualità di una riorganizzazione del servizio conseguente all'abolizione dell'imposta di consumo sul vino e sui vini spumanti in bottiglia; 5) provvedere ad un'efficace repressione delle frodi e delle sofisticazioni delle bevande vinose, nonchè al migliora-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

91ª SEDUTA (30 giugno 1966)

mento qualitativo della produzione enologica nazionale.

Con decreto 14 dicembre 1961, n. 1315, si è provveduto ad attuare le disposizioni di cui ai numeri 3, 4 e 5 dell'articolo 8 della legge n. 1079, mentre con il disegno di legge ora sottoposto al nostro esame, il Governo intende adempiere — sia pure parzialmente — agli obblighi derivanti dai numeri 1 e 2 della sopracitata norma.

In sostanza, quindi, si è già provveduto a rimborsare i comuni delle minori entrate per il 1962, mentre col disegno di legge in discussione si provvede per il 1963. È inutile soffermarsi sulla urgenza del disegno di legge, perchè più volte presso la nostra Commissione — ripeto — è stata fatta presente la grave situazione economica e finanziaria dei comuni. Alla Camera dei deputati, il provvedimento è stato approvato con la massima rapidità, accantonando due proposte di legge di iniziativa parlamentare che colà erano state presentate sulla stessa materia. Presso l'altro ramo del Parlamento è stato altresì approvato un ordine del giorno con il quale si invita il Governo a provvedere tempestivamente anche per gli anni 1964 e 1965.

Dato lo spirito del disegno di legge, dato che non sorgono problemi di copertura e dato infine l'interesse da noi più volte manifestato per la situazione dei comuni, ritengo che la Commissione possa senz'altro approvarlo.

G I G L I O T T I . Purtroppo è assente oggi il senatore Martinelli, il quale ci avrebbe potuto illuminare in ordine al problema della compensazione dell'imposta di consumo sui vini a favore dei comuni. Naturalmente noi approveremo il disegno di legge in discussione, però dobbiamo ricordare qualche precedente. Secondo la lettera della legge, vi era un obbligo del Governo di provvedere alla compensazione per tutti gli anni durante i quali i comuni non hanno percepito il gettito della soppressa imposta.

In effetti, su richiesta fatta proprio dal nostro Gruppo, anzi da me personalmente, nel periodo del primo Ministero successivo alle elezioni del 1963, ossia del Ministero

Leone, il collega Martinelli, che era Ministro delle finanze, in risposta sia ad una mia interrogazione sia ad un mio ordine del giorno presentato in sede di discussione del bilancio, s'impegnò nella maniera più tassativa a provvedere alla compensazione per tutti gli anni che in quel momento erano decorsi, ossia per il 1962, il 1963 ed il 1964. Ma, nonostante tale impegno formale di un Ministro, fu presentato un disegno di legge (e la nostra Commissione l'approvò) che riguardava soltanto il 1962. Allorchè tale provvedimento fu presentato, il nostro Gruppo propose alcuni emendamenti tendenti ad estendere il compenso agli anni 1963 e 1964, emendamenti che furono ritirati in relazione ad un accordo generale fra i componenti della Commissione, nel senso che sarebbe stato presentato un apposito disegno di legge al fine di colmare la lacuna per gli anni successivi. Purtroppo, da quell'epoca sono passati diversi anni, senza che il Governo — che pure era obbligato sia in dipendenza della legge sia dell'impegno assunto da un Ministro nei confronti di un ramo del Parlamento — abbia provveduto. Soltanto adesso, dopo un impegno del ministro Colombo nei confronti di un altro ordine del giorno da me presentato in occasione della discussione del successivo bilancio, e dopo che era stata presentata una proposta di legge molto più ampia da parte di alcuni deputati comunisti, è venuto questo provvedimento che riguarda soltanto il 1963, cosicchè i comuni sono ancora in attesa del rimborso per il 1964, il 1965 e, ormai, anche per il 1966. Quindi, pur approvando il provvedimento — e non potremmo non farlo — il nostro Gruppo deve deplorare ancora una volta che — nonostante gli obblighi di legge e nonostante gli impegni assunti da esponenti del Governo — la compensazione non riguardi anche gli esercizi 1964, 1965 e 1966. Eppure, tutti sappiamo quali sono le condizioni in cui versano i comuni e, più volte, vari Ministri e anche lo stesso Presidente del Consiglio hanno dichiarato solennemente che ogni qual volta una legge sottrae una qualsiasi entrata ai comuni, il Parlamento deve provvedere alla relativa compensazione; ed invece noi approviamo continuamente

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)91^a SEDUTA (30 giugno 1966)

disegni di legge che tolgono delle entrate ai comuni senza che si provveda alla compensazione. Quindi, ripeto, noi approviamo il disegno di legge in esame, protestando però per il fatto che ancora non si sia provveduto per il 1964, 1965 e 1966.

SCHIAVONE. Vengo dalla 1^a Commissione, che si è riunita proprio per esprimere il suo parere in ordine al disegno di legge ora all'esame della Commissione finanze e tesoro, e che ha appena concluso il suo lavoro. Il parere è il seguente:

« Con legge 18 dicembre 1959, n. 1079, fu soppressa l'imposta di consumo sui vini. Peraltro, in virtù dell'articolo 8 della legge stessa fu fatto obbligo al Governo di compensare la perdita di entrate di cui venivano a risentire le amministrazioni comunali. A compensare tale perdita per l'anno 1962 fu provveduto con legge 23 maggio 1964, numero 403. Col presente disegno di legge si intende provvedere analogamente per l'anno 1963.

La 1^a Commissione apprezza il fine della compensazione a favore delle amministrazioni comunali per la perdita di entrate conseguenti alla soppressione della imposta di consumo sul vino e, perciò, esprime parere favorevole al disegno di legge n. 1747, che tale fine persegue per l'anno 1963, conferendo al tempo stesso ai comuni, a cui l'integrazione è attribuita, la facoltà di delega della stessa in garanzia di debiti assunti o da assumere.

La 1^a Commissione prende occasione del presente parere per auspicare che la compensazione oggetto del presente disegno di legge sia quanto prima estesa agli esercizi e agli anni successivi, in adempimento alle disposizioni vigenti ».

STEFANELLI. Devo lamentare, ancora una volta, che il Governo non abbia tenuto conto delle critiche e delle lamentele mosse quando fu approvato il provvedimento per compensare i comuni delle perdite della imposta di consumo sul vino per l'anno 1962. In quella occasione fu detto, anche da parte di chi parla adesso, che i comuni

avrebbero avuto una sostituzione dei mancati introiti pari alle somme riscosse da essi nell'anno 1959. Ora, non sono stati forniti i dati relativi ai quantitativi di vini consumati nel 1963, ma debbo ritenere che siano senz'altro superiori a quelli del 1959. Ciò nonostante, il Governo compensa soltanto in base a quelli che sono stati i consumi del 1959. È allora evidente che vi è già una prima perdita da parte dei comuni ...

CONTI. C'è già un danno consolidato...

STEFANELLI. ... che nel 1962 abbiamo fatto rilevare e sulla quale ancora oggi siamo costretti a richiamare l'attenzione del Governo. Ma c'è di più. Quando da parte comunista è venuta la proposta di legge per compensare i comuni con l'aumento del 10 per cento rispetto alle somme stanziare o che si dovevano stanziare, era perchè i comuni sono stati autorizzati ad iscrivere nei bilanci 1963, 1964 e via di seguito, i mancati introiti, per cui le relative iscrizioni sono state ovviamente mantenute. Ora, essendo tali iscrizioni state mantenute in entrata, è logico che i comuni abbiano fatto spese pari alle somme in attivo. Adesso essi dovranno constatare di aver fatto delle spese senza poter contare sul relativo incasso, perchè il Governo non ha provveduto ai rimborsi in tempo debito. Senonchè, nel frattempo i comuni hanno dovuto provvedere ai pagamenti, tramite anticipi di cassa, operazioni che vengono a costare all'incirca il 10 per cento. Mi sembra, quindi, più che giusta la nostra richiesta, che io rinnovo al Governo, adesso, con la speranza che possa essere accolta.

BGNACINA. Vorrei sottoporre una idea alla Commissione e una proposta al Governo. Siamo stati tutti spettatori e anche partecipi del processo critico fatto agli enti locali sulla loro gestione, sulla loro finanza e sulla loro condizione economica generale

BERTOLI. È verbalizzato nella circolare Taviani.

B O N A C I N A . Accetto volentieri la interruzione, perchè mi offre l'occasione di far notare come l'ANCI, proprio alcuni giorni fa, abbia formulato un giudizio che non è propriamente positivo nei confronti di quella circolare, di cui anzi viene chiesta una profonda revisione.

Ritornando all'argomento che stavo trattando, dicevo che siamo stati partecipi di questo processo, però senza riuscire a far fare al processo in atto un solo passo avanti, perchè le posizioni si sono cristallizzate: da una parte c'è il Governo, il quale mette tutto il peso del proprio giudizio sull'aspetto direi negativo — che pur sussiste — della gestione delle finanze comunali, invitando gli enti locali in genere ad un maggior contenimento della spesa, ad una più saggia amministrazione e via dicendo; dall'altra, ci sono gli enti locali, i quali procedono nel senso inverso, cioè gettando tutto il proprio peso nel sottolineare gli elementi oggettivi da cui dipende in buona misura la loro cattiva situazione. Senonchè, dagli elementi costitutivi reali di questa situazione non si ha ancora la possibilità di una informazione approfondita, esatta e tale, che consenta di impostare concretamente il problema. Perchè c'è l'aspetto direi deteriore, non positivo, della non sempre buona amministrazione a livello degli enti locali; ma c'è anche l'altro aspetto della serie continua di oneri visibili e invisibili accollati agli enti locali, elementi tutti che concorrono a determinare la situazione attuale. Allora, io credo che la 5^a Commissione, la quale è investita del problema del governo, a livello parlamentare della finanza pubblica, non possa continuare ad assistere così passivamente ad uno scambio di posizioni cristallizzate e incomunicabili fra di loro qual è questo fra il Governo e gli enti locali. La Commissione finanze e tesoro deve cercare di fare un passo più in là della sollecitazione della integrazione per il 1964, il 1965 e il 1966, perchè quand'anche l'avremo avuta, avremo ottenuto un contributo all'indebitamento della finanza locale di 32-33 miliardi. Ciò ci metterebbe sempre davanti al disavanzo che oggi supera la cifra di mille miliardi. Non voglio arrivare all'eccesso oppo-

sto, cioè alla formulazione di quella famosa proposta di una riforma globale della finanza locale, per la quale sappiamo che non sono ancora maturi nè i tempi tecnici nè quelli politici. C'è però una fase intermedia, e cioè quella di mettere in chiaro almeno alcuni aspetti costitutivi della situazione attuale. A tal proposito, vorrei sapere se il Governo sia in condizioni di sottoporre alla nostra Commissione l'esito dello studio compiuto per accertare gli elementi della crisi nella legge comunale. Io so che uno studio è stato fatto presso il Ministero dell'interno e che interessa vari altri Ministeri, di cui, peraltro, non conosco gli estremi. Dico questo perchè, per esempio, abbiamo un debito pregresso a carico dello Stato. E, richiamandoci a ciò che più volte il Ministro del tesoro ha detto, verrà pure il momento in cui lo Stato dovrà fare i conti con tutti i suoi debiti pregressi, che il bilancio avrà ereditato (quello della Federconsorzi è uno; quello dei comuni un altro). Problema che si dovrà pur risolvere, in una prospettiva di medio o di lungo periodo. Ad ogni modo, ci sono alcuni aspetti della questione degli enti locali che debbono essere esaminati con tutta urgenza.

Uno degli aspetti più gravi che maggiormente incidono, direttamente e indirettamente, sulle finanze locali è quello relativo all'enorme squilibrio che esiste tra gli oneri, che per effetto dell'incremento della circolazione motorizzata vengono attribuiti ai comuni, e i vantaggi, invece, che ne derivano per i medesimi.

Io ricordo alla Commissione che nel 1956, esattamente dieci anni orsono, sulla base di uno studio molto approfondito sul rapporto esistente per lo Stato da una parte e per gli enti locali dall'altra, fra introiti e spese derivanti dalla circolazione dei mezzi motorizzati, è risultato che mentre lo Stato realizzava ogni anno un attivo dell'ordine di 250 miliardi, il bilancio degli enti locali, allora che il disavanzo era appena dell'ordine di 300 miliardi, recava una perdita secca di 150 miliardi l'anno, pari cioè a circa il 50 per cento del disavanzo finanziario dei bilanci comunali. Se

tale era la situazione nel 1956, figuriamoci quanto più grave debba essere nel 1966!

Allora, se cominciamo ad individuare questo, che è uno dei più grossi aspetti del problema (che non mette in seconda linea gli altri aspetti, tipo la finanza allegra, eccetera, di cui siamo tutti coscienti), e se così stanno le cose, io vorrei che il Governo manifestasse la sua responsabilità e la sua obiettività, sottoponendo all'attenzione del Paese alcuni degli aspetti più eloquenti e più significativi delle cause che sono alla base dell'attuale situazione.

Per concludere, pertanto, io faccio due richieste: che il Governo sottoponga alla Commissione come elemento di informazione, su cui poi vedremo se e come sviluppare il dibattito, l'esito degli studi compiuti dalla Commissione interministeriale, di cui è stato presidente l'onorevole Amadei (e questo sarebbe già un primo contributo, che consentirebbe, anche in previsione del dibattito di politica economica che avremo nel prossimo autunno, di affrontare un po' più approfonditamente il problema della crisi finanziaria degli Enti locali); oppure che il Governo, anche simultaneamente, si avvii ad approfondire l'aspetto cui ho accennato, ed altri che eventualmente possono esserci, in modo da sottoporre al più presto alla Commissione tutti gli elementi di giudizio per potere, quando ci sarà lo scambio di opinioni tra Governo e Parlamento, cominciare a discutere su basi concrete ed individuare, non solo quali sono le cause dell'attuale situazione, ma anche quali possono essere le misure graduali per risolvere il problema che, da una parte è rappresentato dagli enormi debiti che si sono già creati a carico degli enti locali, dall'altra dal fenomeno preoccupante e crescente del disavanzo annuale.

Sono queste le due richieste che mi permetto di rivolgere al Governo, indicando anche, sempre a titolo di proposta, il principio dell'autunno come termine entro il quale, a mio modesto avviso, la Commissione dovrebbe attendersi una risposta, perchè sulla base di certe affermazioni essa possa poi avere miglior conoscenza dei dati del problema e su di essi sviluppare il discorso

nel Paese e nel Parlamento, che è necessario per affrontare, così come dev'essere affrontata, una questione di tale importanza

A R T O M . Il senatore Bonacina ha allargato il campo della discussione, toccando uno dei problemi più gravi del nostro tempo e del nostro sistema. Io ricordo che, fin dal primo momento in cui ho fatto parte del Senato, ho presentato un ordine del giorno, in occasione della discussione del bilancio del Ministero dell'interno, per sollecitare la revisione della legge comunale e provinciale. Di questa revisione, uno dei temi principali avrebbe dovuto essere una più chiara ripartizione dei compiti tra gli enti locali e lo Stato.

Sappiamo che oggi, per esempio, gli enti locali sono gravati di tutte le spese che riguardano l'edilizia scolastica, la manutenzione delle scuole, il servizio dei bidelli eccetera, che rappresentano dal 20 al 30 per cento del bilancio comunale e che fanno capo ad un servizio che lo Stato ha tolto ai comuni e ha assunto per proprio conto. Alcune cose sono state già eliminate, ma il problema rimane ancora aperto.

Alla riforma della legge comunale e provinciale, si aggiungono oggi altri importanti aspetti che riguardano la legge sulla finanza locale e che investono, quindi, il problema centrale: quando gli enti locali arrivano a 1.000 miliardi di debiti, quando il loro disavanzo è superiore a quello dello Stato — almeno per quanto riguarda quello dei bilanci di gestione, senza considerare le altre integrazioni che fanno salire il *deficit* dello Stato a 2.000 miliardi —, ci troviamo di fronte all'impotenza dei comuni, specie nelle grandi città, ad adempiere i loro compiti.

Questo fatto, però, per cui posso associarmi a nome del Gruppo liberale alla richiesta del collega Bonacina, non sposta il tema fondamentale della discussione attuale per l'approvazione del presente disegno di legge, sul quale mi pare che siamo tutti concordi

Io ricorderò soltanto che il relatore ha letto l'ordine del giorno che è stato approvato dalla Commissione finanze e tesoro

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

91ª SEDUTA (30 giugno 1966)

della Camera dei deputati, per invitare il Governo a presentare con sollecitudine un provvedimento per il rimborso ai comuni dal 1964 in poi, degli importi corrispondenti alla soppressa imposta di consumo sul vino. Credo che sia doveroso da parte della nostra Commissione esprimere uguale voto, ed io lo esprimerei proprio nella stessa forma usata dalla Camera dei deputati, dato che tale ordine del giorno ha potuto essere approvato all'unanimità in quella sede, mentre un altro ordine del giorno analogo, con una più precisa determinazione dei tempi, non ha trovato consensi in seno alla stessa Commissione e ai vari Gruppi politici e, probabilmente, non ne troverebbe neppure qui.

P I R A S T U . Sono anch'io d'accordo con la richiesta formulata dal senatore Bonacina. Non intendo, naturalmente, trattare ora il problema molto ampio della finanza locale, però, soprattutto dinanzi a certe affermazioni del Governo, a certe critiche anche diffuse nell'opinione pubblica — almeno in parte dell'opinione pubblica —, sulla finanza degli enti locali, desidero ricordare che questo disegno di legge è una chiara prova che dell'attuale crisi finanziaria non sono responsabili i comuni, in quanto essi non ricevono neppure quello che devono avere vengono tolti loro gli introiti e lo Stato, poi, non adempie i suoi obblighi per quanto concerne i relativi rimborsi.

A questo riguardo, faccio presente che, prossimamente, si verificherà a proposito dell'imposta unica sull'energia elettrica una situazione analoga a quella sorta con l'abolizione dell'imposta di consumo sul vino e, quindi, vorrei ricordare al Governo l'impegno preciso che esso ha assunto circa il rimborso ai comuni di questo mancato introito.

A R T O M . Il rimborso spetta ai comuni, alle province e alle camere di commercio.

P I R A S T U . Certamente! Io ricordo l'impegno assunto dal Governo, perchè venga presentato subito il relativo disegno di

legge, dato che esistono anche difficoltà di cassa da parte dei comuni.

E colgo l'occasione per richiamare l'attenzione sul secondo comma dell'articolo 2 della proposta di legge al nostro esame, là dove si dice: « Il Ministro delle finanze è autorizzato ad erogare ai comuni con popolazione non superiore ai 60.000 abitanti acconti provvisori commisurati alla metà... ». Mi chiedo, innanzitutto, perchè gli acconti debbano essere erogati solo ai comuni con popolazione non superiore ai 60.000 abitanti e non a tutti. Non mi risulta che i comuni con popolazione superiore ai 60.000 abitanti, almeno alcuni, navighino in acque felici!

A R T O M . I comuni maggiori sono talmente indebitati che il bilancio dello Stato non può provvedere alla compensazione.

P I R A S T U . Se stabiliamo l'erogazione degli acconti, io ritengo che questi acconti debbano essere fissati per tutti i comuni. Penso per altro che dobbiamo rinnovare la richiesta fatta alla Camera dei deputati dai nostri colleghi, perchè il Governo dia delle assicurazioni precise circa i tempi in cui gli acconti stessi verranno versati, perchè, come ho detto, esistono difficoltà di cassa da parte dei comuni.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno, il senatore Gigliotti ha preparato un suo ordine del giorno che illustrerà e che riproduce, in sostanza, quello approvato alla Camera dei deputati.

C O N T I . Concordo con la generalità delle tesi sostenute dai colleghi che mi hanno preceduto e, in particolare, dal senatore Bonacina.

In sostanza, il problema della riforma della finanza locale non è di oggi, perchè io ricordo che fin dal 1951, quando facevo parte del Consiglio provinciale di Piacenza, esso è stato oggetto di attento esame. So però che collateralmente è stato affrontato da parte degli enti locali, come auspicio e invito perchè il Governo intervenisse, anche l'altro problema — e inscindibile dal primo — su cui ha richiamato l'attenzione il senatore Artom, quello cioè relativo alla

riforma del testo unico della legge comunale e provinciale.

I colleghi si sono soffermati particolarmente sulla situazione dei comuni e a ragione veduta, perchè il provvedimento che ci viene presentato riguarda, per il momento, esclusivamente la compensazione ai comuni stessi della perdita di entrate subita nell'anno 1963 in seguito alla soppressione della imposta di consumo sul vino. Per la mia esperienza di consigliere provinciale, però, mi permetto di fare osservare questo: è esattissimo quanto dice il collega Bonacina, nel senso che siamo anche noi un po' responsabili della crisi finanziaria degli enti locali, perchè, quando abbiamo approvato la legge n. 126, per il passaggio delle strade dai comuni al demanio provinciale, gli enti locali avevano richiesto un contributo di manutenzione in ragione di 250 mila lire a chilometro, mentre poi, qui nella Commissione, siamo arrivati giustamente a 300 mila lire, andando al di là dei desideri espressi dalle stesse province. Una delle ragioni, pertanto, per la quale ormai quasi tutte le province si trovano di fronte ad un disavanzo economico — non finanziario —, è proprio determinata dall'aumento elevato delle spese relative alle strade che sono state trasferite al demanio provinciale, il cui costo si aggira sulle 900 mila lire a chilometro. Quando pensate che si tratta di qualche centinaio di chilometri di strade, con questo onere differenziato tra contributi dello Stato e costo effettivo, vi rendete conto che ci troviamo di fronte ad una spesa pesantissima, che ha finito per determinare la situazione verificatasi a carico delle Amministrazioni provinciali.

Per queste considerazioni, quindi, io debbo associarmi, e con voce ancora più decisa, alla richiesta dei colleghi, perchè si affronti il problema e si avvii a soluzione la riforma del testo unico della legge comunale e provinciale, inscindibilmente collegata alla riforma della finanza locale.

G I G L I O T T I . Prima di illustrare l'ordine del giorno che intendo presentare, richiamandomi a quanto detto dal collega Stefanelli, vorrei citare alcune cifre perchè

possiate valutare gli oneri per interessi passivi subiti dai comuni in conseguenza del ritardo con cui si procede ai rimborsi.

Per il 1963 i comuni dovevano ricevere 18 miliardi di lire e hanno dovuto provvedere con anticipazioni di cassa che costano — il collega Stefanelli ha detto il 10 per cento — l'8,50 per cento. Calcolando anche l'8 per cento, i comuni hanno perduto, per il 1963, lire 4.320 milioni, cioè la somma di 1.440 milioni per anno moltiplicata per tre anni. Per il 1964 hanno perduto 2.880 milioni; per il 1965, 1.440 milioni. In totale, per effetto della mancata compensazione, i comuni hanno subito una perdita fino a questo momento — non calcolando neppure il 1966 — di 8 miliardi e 640 milioni. Lo Stato, quindi, da una parte paga 18 miliardi, che avrebbe dovuto dare ai comuni fin dal 1963 in conformità di una precisa disposizione di legge, dall'altra non considera che i comuni stessi, in conseguenza del ritardato pagamento, hanno perduto ben 8 miliardi e 640 milioni.

Ho voluto citare queste cifre per sottolineare la gravità della questione e per dimostrare, siccome qui si è detto giustamente che molti comuni sono male amministrati e fanno della « finanza allegra », che non sempre la loro crisi finanziaria dipende dalla « finanza allegra ».

A R T O M . C'è anche la finanza allegra!

G I O I A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Dopo la chiara esposizione di tutti i colleghi, che sono intervenuti con molta competenza nel merito del provvedimento, desidero fare presente che la proposta anticipazione è solo una misura di cautela, perchè il Ministero intende estinguere rapidamente tutto il debito nei confronti dei comuni. Questa norma serve principalmente nel caso di un contrasto tra qualche comune e l'Intendenza di finanza, perchè allora l'Intendenza di finanza, in attesa di accertamenti, viene autorizzata a dare intanto il 50 per cento.

Chiarisco anche perchè questa norma riguarda solo i comuni con popolazione non superiore ai 60.000 abitanti. La ragione è evidente: come l'altra parte integrativa ven-

ne riscossa dai comuni in percentuale sulla compartecipazione dell'imposta di consumo sul vino, è chiaro che per i comuni maggiori non si può facilmente determinare la misura dell'acconto perchè maggiore è il gettito che viene ad essi attraverso la compartecipazione.

Il Ministero delle finanze ha già pronti tutti gli atti necessari; manca soltanto la pubblicazione della legge, una volta che sarà stata approvata da questa Commissione, e l'emanazione del relativo decreto interministeriale.

P I R A S T U . Perchè, allora, il Governo non ha accettato la proposta presentata alla Camera dei deputati da un rappresentante del nostro Gruppo di stabilire un certo termine?

G I O I A , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Alla Camera era stato chiesto il termine di un mese. Il problema, invece, è diverso: il Governo, cioè, non vuole dare anticipazioni, ma vuole erogare le somme al cento per cento, facendo direttamente il saldo, anche perchè fare due volte il lavoro significa perdere due mesi di tempo.

È nostro intendimento, quindi, pagare il saldo versandolo all'Intendenza di finanza, che provvederà a distribuirlo ai singoli comuni. Nell'eventualità di un contrasto, essa è autorizzata a versare subito il 50 per cento.

P I R A S T U . Adesso stiamo parlando dei saldi e non degli acconti e per quanto riguarda i saldi il deputato Raffaelli, nel corso della discussione svoltasi nell'altro ramo del Parlamento, aveva chiesto che il Governo accettasse il termine di due mesi.

Ora lei pensa, onorevole Sottosegretario, che entro questo termine il Governo possa provvedere ai saldi oppure no?

G I O I A , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Tesoro non può effettuare il versamento se prima non è pubblicata la legge e se prima non viene emanato il decreto interministeriale e registrato alla Corte dei conti.

Le somme sono già disponibili sul fondo globale, per cui non vi sono difficoltà. Del resto, avendo preso formale impegno nella Commissione finanze e tesoro della Camera perchè gli adempimenti relativi fossero svolti con la massima rapidità, ho già preso contatto con il Tesoro per disporre ogni cosa. Penso quindi che al massimo, nel mese di settembre dovremmo essere in grado di far pervenire le somme ai comuni interessati. Comunque, non appena firmato il decreto interministeriale, saranno diramate le istruzioni necessarie per invitare i comuni a presentare le richieste relative.

Per quanto concerne il problema più generale sollevato dal senatore Bonacina, devo confermare che è intendimento del Governo presentare al più presto un provvedimento straordinario che valga a sollevare l'attuale situazione dei comuni, non potendosi — data la gravità della situazione — attendere la riforma generale della finanza locale.

Anch'io sono del parere che non tutte le colpe sono dei comuni, ma sono equamente ripartite, perchè anche le due Camere hanno più volte, con emendamenti presentati dai colleghi, ampliato questo fenomeno.

Il Governo, nel 1956, se non erro, presentò un disegno di legge costituzionale proprio per vietare l'imposizione di nuovi oneri ai comuni, senza che, nello stesso tempo, si provvedesse ad assicurare le relative fonti di entrata; ma questo provvedimento è decaduto e non è stato più presentato.

Ad ogni modo, al riguardo, c'è un impegno tassativo del Governo, che è stato recentemente ribadito dal Presidente del Consiglio dei ministri in sede di dichiarazioni programmatiche. Da allora, per quel che mi risulta, non è stato presentato alcun disegno di legge che comporti nuovi oneri per i comuni; anzi ne è stato presentato uno alla Camera ma, proprio per questa ragione, è stato subito ritirato.

Sarebbe opportuno, però, che il Governo ed il Parlamento concordemente decidessero di chiudere definitivamente la possibilità di imporre nuovi oneri senza assicurare le fonti di entrata, perchè altrimenti, se attraverso la riforma della finanza locale o anche attraverso questo preannunciato

provvedimento straordinario si riuscisse a migliorare la posizione dei comuni, potremmo essere nuovamente indotti a riaprire questo problema.

Oggi esiste una situazione psicologica favorevole per chiudere questa possibilità; domani, invece, migliorando le condizioni dei comuni e delle province — come tutti auspichiamo — qualcuno potrebbe essere indotto a proporre nuovi oneri a carico dei comuni.

A R T O M . È necessario un disegno di legge costituzionale, onorevole Sottosegretario.

B O N A C I N A . Il disegno di legge costituzionale cui ha fatto cenno l'onorevole Sottosegretario era particolarmente pericoloso e venne rigettato perchè in esso vi era qualche altra cosa.

A R T O M . Ma il disegno di legge ordinario non ha alcun valore; è una semplice affermazione generica.

C O N T I . In effetti non serve a niente.

G I O I A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Posso assicurare il senatore Bonacina che, ove non fosse pronto al più presto il preannunciato provvedimento per interventi straordinari a favore dei comuni e delle province, si potrà senz'altro dar luogo, previa intesa con il Presidente della Commissione, ad un ampio dibattito su questi problemi. In quella sede potrò anche riferire ampiamente sullo stato di avanzamento degli studi che si stanno compiendo.

B O N A C I N A . Ringrazio l'onorevole Sottosegretario di questo impegno. Però vorrei permettermi di osservare che il provvedimento straordinario che si annuncia è di carattere esclusivamente finanziario, il quale lascia immutate le cause strutturali — tanto per usare una parola di moda — interne ed esterne ai comuni, cause che non tutte possono essere rimosse con la riforma della finanza locale, le quali sono alla base del fenomeno.

Dico questo perchè non vorrei che si ricommettesse l'errore — se errore fu e per questa parte lo fu — della pur tuttavia meritoria legge del compianto ministro Vannoni, la legge n. 703 del 1952, la quale diede un cospicuo aiuto alle finanze locali, ma tale aiuto fu di carattere puramente transitorio e non permanente.

Ecco il motivo per il quale non possiamo farci illusioni sulla validità permanente dell'eventuale provvedimento straordinario preannunciato, se non a patto che il provvedimento stesso sia appoggiato a considerazioni approfondite, ad analisi delle cause reali della situazione attuale.

Per queste ragioni, pur presentandosi il provvedimento, ritengo che il Parlamento debba essere messo in condizione di conoscere l'esito delle indagini che si stanno facendo per integrare, correggere ed arricchire il provvedimento stesso e, comunque, per valutarne la possibilità di riuscita rispetto all'obiettivo da conseguire.

In questo senso penso che debba essere interpretato l'impegno del Governo affinché la Commissione, poi, possa dare il suo contributo effettivo alla soluzione del problema.

G I O I A , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Speriamo, senatore Bonacina, che si possa prendere in esame questo provvedimento straordinario nel prossimo autunno e in quella sede non mancherà l'occasione di dibattere tutta la questione.

Devo precisare che il provvedimento non si immagina esclusivamente rivolto a dare nuove entrate ai comuni perchè c'è un problema da tenere presente: cioè se lo sforzo finanziario deve essere fatto dal Governo con le attuali entrate o se in parte possa essere riversato sul contribuente.

In quella sede è necessario fare un'opera seria di contenimento delle spese, perchè, altrimenti, non v'è dubbio che a breve distanza di tempo di ritorna nelle stesse condizioni di prima — e ribadisco la mia opinione che non è affatto vero che in tutti i comuni vi sia la finanza allegra e che la causa di tutto questo debba imputarsi esclusivamente agli amministratori —. A nulla vale assicurare nuove entrate se queste,

poi, vengono utilizzate per nuove spese e specialmente per l'allargamento degli organici — tanto per essere chiari —, perchè questo è un fatto sul quale desidero richiamare l'attenzione della Commissione. Sono d'accordo che in questo campo vi sono delle esigenze imprescindibili, ma è necessario fissare un limite, perchè l'autonomia è una cosa ottima e nessuno vuole attentare alla stessa, ma se si vogliono aiuti da parte del Governo bisogna pure stabilire che deve esserci un certo rapporto fra il numero dei dipendenti comunali ed i cittadini che devono essere serviti da questi dipendenti comunali. Diversamente, creiamo un ente di assistenza che deve provvedere ad assumere personale, senza contare, poi, che quando vi sono molti dipendenti non è vero che le cose vadano bene; anzi è esattamente il contrario: le cose si complicano.

Ritengo, quindi, che il senatore Bonacina, sulla base di queste mie assicurazioni, possa ritenersi soddisfatto dell'impegno assunto dal Governo, in attesa della riforma generale della finanza locale, per alleviare la situazione dei comuni e per metterli in condizioni di attendere serenamente all'adempimento dei loro compiti.

STEFANELLI. Vorrei chiedere all'onorevole Sottosegretario se questo provvedimento di carattere straordinario dovrà sostituire, nelle intenzioni del Governo, la concessione dei mutui a pareggio del bilancio. Pongo questa domanda perchè, finora, il Governo non ha ancora provveduto a presentare un disegno di legge che proroghi questa concessione.

GIÒIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il disegno di legge di cui lei parla è stato approvato dal Consiglio dei ministri una decina di giorni fa.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ricordo alla Commissione che è stato presentato dal senatore Gigliotti il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro, nell'approvare il disegno di legge n. 1747, invi-

ta il Governo a presentare un disegno di legge che regoli in modo permanente gli effetti sui comuni derivanti della soppressione dell'imposta di consumo sul vino ».

Questo ordine del giorno, nella sostanza, è identico a quello presentato ed approvato dalla Camera dei deputati. Anzi, vi chiedo se non ritenete opportuno approvare l'ordine del giorno nello stesso testo di quello approvato dalla Camera.

GIGLIOTTI. Alla Camera furono presentati due ordini del giorno; uno molto generico, che fu approvato alla unanimità dalla Commissione con il voto favorevole anche del Governo, del seguente tenore: « La Commissione finanze e tesoro invita il Governo a disporre con la maggiore sollecitudine possibile un disegno di legge per il rimborso in via continuativa, dal 1964 in poi, ai comuni degli importi corrispondenti alla soppressa imposta di consumo del vino », e l'altro, presentato dai deputati del Gruppo comunista e non accolto dal Governo, che diceva: « La Commissione finanze e tesoro nell'approvare il disegno di legge n. 3188, invita il Governo a stanziare nel bilancio del 1967, in corso di formazione, sufficienti stanziamenti per compensare ai comuni le minori entrate conseguenti alla soppressione dell'imposta di consumo sul vino per gli anni 1964, 1965 e 1966 »; cioè si chiedeva che con il 1967 si regolassero per lo meno gli anni decorsi 1964, 1965 e 1966.

Ora, il problema è duplice: da una parte bisognerebbe provvedere per questi anni decorsi per i quali i comuni contavano di ricevere queste somme, ma non le hanno ricevute; dall'altra, c'è un problema permanente e continuativo. In altre parole, io chiedo se vogliamo ogni anno presentare un disegno di legge per regolare tale questione oppure se non sia opportuno regolarla in maniera permanente, in attesa della riforma della finanza locale.

Pertanto, pur essendo favorevoli all'ordine del giorno presentato dal nostro Gruppo politico e respinto dalla Camera, vorremmo invitare il Governo a provvedere definitivamente per gli anni successivi, in mo-

do che non si debba discutere questo problema ogni anno dinanzi al Parlamento.

G I O I A, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In definitiva, il disegno di legge che viene richiesto dalla Commissione finanze e tesoro della Camera dovrebbe provvedere a sostituire in via permanente, dal 1967 in poi, questa perdita che i comuni subiscono per la soppressione dell'imposta di consumo sul vino, nonché a risolvere il problema dei tre anni decorsi.

Ora la ragione per la quale il Governo ha accettato questa formulazione anziché l'altra consiste nel fatto che l'onere derivante dal rimborso di questi tre anni — che si aggira intorno ai 55 miliardi di lire — potrà essere diluito in un maggior numero di esercizi e non addossato completamente all'esercizio finanziario 1967. Questo è l'impegno che il Governo ha assunto, per cui vorrei pregare la Commissione di approvare lo stesso testo approvato dalla Camera dei deputati in modo da rafforzare la posizione.

G I G L I O T T I. Dopo queste spiegazioni date dall'onorevole Sottosegretario, ritiro senz'altro il mio ordine del giorno.

P R E S I D E N T E. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A compensazione della perdita subita dai comuni a seguito della totale abolizione dell'imposta di consumo sul vino, è attribuita ai comuni stessi, per l'anno 1963, una integrazione a carico del bilancio dello Stato, pari all'ammontare delle riscossioni conseguite dai comuni medesimi nell'anno 1959 per imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali, al netto delle somme eventualmente percepite nello stesso anno 1963, a titolo di compartecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata sui vini e sulle carni, prevista dall'articolo 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad erogare ai comuni con popolazione non su-

periore ai 60.000 abitanti acconti provvisori commisurati alla metà del gettito conseguito nell'anno 1959 a titolo di imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali.

Per l'erogazione della integrazione e degli acconti previsti dai precedenti commi valgono le stesse norme di cui all'articolo 7 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, modificato dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1305.

(*E approvato*).

Art. 2.

L'integrazione attribuita ai comuni ai sensi del precedente articolo 1 è delegabile a garanzia di debiti assunti o da assumere.

(*E approvato*).

Art. 3.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge sarà fatto fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*E approvato*).

Metto ora in votazione l'ordine del giorno, che, come d'intesa, resta così formulato:

« La Commissione finanze e tesoro, nell'approvare il disegno di legge n. 1747, invita il Governo a disporre con la maggiore sollecitudine possibile un disegno di legge per il rimborso in via continuativa, dal 1964 in poi, ai Comuni degli importi corrispondenti alla soppressa imposta di consumo sul vino ».

Lo metto ai voti.

(*E approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*E approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Riconoscimento della personalità di diritto pubblico alla "Cassa sovvenzioni per i personali dell'Amministrazione finanziaria" » (1471)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riconoscimento della personalità di diritto pubblico alla "Cassa sovvenzioni per i personali dell'Amministrazione finanziaria" ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

S A L E R N I , *relatore*. Con effetto dal 1° gennaio 1946 fu istituita la Cassa sovvenzioni per il personale dei ruoli degli Uffici amministrativi dei Ministeri delle finanze, del tesoro e delle Intendenze di finanza e a questo Ente, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 325, venne attribuita la personalità giuridica.

Successivamente, con decreto del Capo dello Stato 16 agosto 1952, n. 1986, venne approvato il vigente statuto di questa Cassa. Co' disegno di legge oggi al nostro esame si propone la trasformazione della personalità giuridica di diritto privato della Cassa in personalità giuridica di diritto pubblico. Lo scopo è duplice: uno di ordine formale e uno di legittimazione sostanziale. Lo scopo formale attiene al fatto che attualmente, così com'è congegnata, la Cassa vive una situazione anomala, che si è venuta a determinare perchè la Cassa stessa, anzichè avere, come tutti gli enti di diritto privato, degli organi designati o eletti dai soci, ha un Consiglio di amministrazione nominato dall'alto, nel senso che è il Ministero a nominarlo, scegliendo anche il Presidente. Vi è poi una considerazione di ordine sostanziale, ossia il fatto che i fondi della Cassa vengono devoluti a fini assistenziali. L'anzidetto statuto stabilisce che il Consiglio d'amministrazione è composto di 12 consiglieri, che sono scelti fra le diverse categorie e che provvedono all'amministrazione e alla gestione dell'ente. Ad ogni modo, dicevo, ci sono i due pun-

ti fondamentali che giustificano il provvedimento in discussione: uno attiene all'anomalia dell'ente, il quale pur essendo una persona giuridica di diritto privato viene amministrato da un Consiglio di nomina ministeriale e non eletto dai soci come in tutti gli enti privati; l'altro, che pure postula il riconoscimento della personalità di diritto pubblico, è lo scopo assistenziale della Cassa soprattutto nei confronti delle categorie meno abbienti che sono quelle degli impiegati di concetto e d'ordine. In relazione alle suddette motivazioni, io propongo l'approvazione del disegno di legge.

R O D A . Data la natura secondaria dell'argomento e anche la sua apparente legittimità, non credo di intervenire nella discussione se non per chiedere qualche chiarimento conoscitivo.

Prima di tutto dalla chiara relazione ho rilevato che la Cassa limita la sua attività al personale dell'Amministrazione delle finanze, del tesoro e del bilancio. Allora, prima domanda: esiste una Cassa analoga, sia pure sotto l'aspetto privatistico, per le altre amministrazioni dello Stato? Secondo punto: non costituisce un precedente questa specie di legalizzazione (trasformazione di persona giuridica di diritto privato in persona giuridica di diritto pubblico), che riguarda solamente il personale dell'Amministrazione finanziaria? E il personale delle altre Amministrazioni dello Stato non potrebbe chiedere un riconoscimento analogo? Non ha il diritto anch'esso di vedere costituita una Cassa, la quale a tutti coloro che cessino dal servizio corrisponda un'indennità, una gratifica, un aiuto? In casi di questo genere sarebbe opportuno che il relatore si premunisse di un bilancio. Questa Cassa avrà un suo bilancio e il bilancio fornisce elementi conoscitivi che dovrebbero essere a disposizione del Parlamento, a prescindere dalla chiara ed ampia relazione del senatore Salerni e da quella scritta governativa, nella quale ultima si dice che le entrate della Cassa sono costituite dalle quote di iscrizione dei soci e dalle

quote sociali annuali corrisposte dagli iscritti, dagli interessi del patrimonio investito e da oblazioni volontarie, contributi o proventi eventuali. Qual è il patrimonio investito? Quali le fonti costituenti particolareggiatamente tale patrimonio? E poi: oblazioni volontarie, contributi o proventi eventuali inducono un legislatore pignolo a chiedersi se nel loro coacervo non intervenga anche lo Stato con un *quid*. Perché è chiaro che la domanda che subito si pone è questa: questi fondi che vengono privatisticamente amministrati e che sono distribuiti con una discrezionalità nella quale non voglio entrare sono o no alimentati con contributi dello Stato?

B F R T O L I . No.

R O D A . Io chiedo a chi ha detto no: ha letto il bilancio?

B E R T O L I . Sta scritto nella relazione governativa.

R O D A . Secondo il mio punto di vista soltanto la lettura delle voci di entrata del bilancio rende la intelligenza della natura delle entrate stesse. Ecco il motivo per cui resto in attesa di queste due risposte: la prima, se anche altre Amministrazioni dello Stato godano di una facoltà simile (perché è chiaro che se anche altre Amministrazioni ne godono, devono esse pure fruire dei benefici previsti dal provvedimento in esame; la seconda — che dovranno dare il relatore e il Governo — se nessuna delle entrate di questo ente sia provento statale o parastatale; in altri termini, se effettivamente la Cassa sia finanziata esclusivamente da fondi dei soci.

B O N A C I N A . In linea di massima, anche per la esperienza che vado facendo in materia di enti pubblici, sono contrario alla proliferazione. E ciò per vari motivi, anche se adesso ne voglio indicare uno solo. In modo particolare sono contrario agli enti pubblici costituiti nell'ambito delle pubbliche Amministrazioni dello Stato, con tan-

to di funzionari dello Stato, perché tale dissociazione — sia pure per amministrare patrimoni distinti e governare provvidenze distinte da quelli previsti da leggi dello Stato — del funzionario, il quale al tempo stesso è amministratore di un ente pubblico costituito all'interno della struttura dello Stato e funzionario dello Stato stesso, non ha dato buona prova. E credo non sia destinata a darne nemmeno per il futuro, perché — aggiungo subito —, a parte il problema della maggiore o minore democraticità dell'ente, il quale fino a prova contraria è costituito, se non erro, con finanziamenti e apporti volontari dei soci, non obbligazionari, e quindi a parte il problema della sovrapposizione dall'alto nella nomina del Consiglio d'amministrazione, la domanda che mi rivolgo è questa: come si giustifica la attività del funzionario in rapporto a questo ente, il quale, una volta che sia costituito, sappiamo che ci vorrà l'irradidio per poterlo demolire, quando le circostanze fossero mature.

Per individuarne meglio le ragioni, andiamo a precisare gli scopi dell'ente. Uno scopo è quello di dare una sovvenzione a coloro che non abbiano maturato il diritto alla pensione o alla buonuscita. E sta bene. Un altro è quello di dare sovvenzioni a integrazione di buonuscita. Terzo, quello di concedere prestiti. Ora domandiamoci una cosa: esiste nell'amministrazione pubblica (poi vedremo il caso particolare del personale delle finanze che già gode di questo beneficio) un organismo preposto a ciò? Sì, è l'ENPAS, e io non ignoro che in altre Amministrazioni (rispondo al senatore Roda) ci sono situazioni di questo genere: per esempio casse di previdenza dei sottufficiali di polizia, dei sottufficiali dell'Esercito, degli ufficiali dell'Esercito; e, purtroppo, si tratta di enti pubblici riconosciuti con legge, peraltro assoggettati al controllo della Corte dei conti in quanto essi amministrano proventi del bilancio dello Stato. Ma, dico io, se abbiamo un organismo come l'ENPAS, il quale su base generale, con rispetto di norme generali, deve amministrare la previdenza degli enti pubblici, nel momento in cui ci poniamo il problema dello

soltanto e non della moltiplicazione degli enti, è razionale arrivare ad una norma di questo genere? Credo sia irrazionale. Non per questo ritengo si debba sopprimere la Cassa e trasferirne le funzioni all'ENPAS, perchè il personale avrebbe tutti i motivi di protestare.

SALERNI, *relatore*. Se non altro per aver costituito il patrimonio.

BONACINA. Non per questo, comunque, avrebbe ragione di protestare. Ma la domanda che mi rivolgo è: perchè dovremmo varare una legge come quella che ci è oggi proposta nel momento in cui quanto meno dobbiamo guardare ad una prospettiva diversa dell'assetto interno dell'amministrazione dello Stato per quanto riguarda il rapporto d'impiego e tutte le manifestazioni accessorie, di cui questa delle sovvenzioni è una? Stando così le cose, confesso che guardo con molta perplessità al riconoscimento per legge della qualifica di ente pubblico alla Cassa sovvenzioni per il personale dell'Amministrazione finanziaria. Quali sono le novità maggiori che deriverebbero da questo riconoscimento? Solo questa; che la nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione trarrebbe e come modalità e come individuazione la sua solennità e ragione d'essere dalla norma legislativa. Mi sembra che le relazioni governativa e parlamentare non portino argomenti diversi di valutazione del problema: una gestione la quale assicura un servizio e lo subordina a determinati interventi di autorità politicamente e amministrativamente responsabili. Non vedo quindi la ragione del passaggio ad ente pubblico se non — badate — in previsione della conquista di una prima tappa, la seconda tappa dopo la prima essendo normalmente quella della conquista di contribuzioni a carico del bilancio dello Stato.

Concludo questo mio intervento richiamando l'attenzione della Commissione sull'opportunità di riconsiderare tutto il problema per vedere se sia necessario arrivare al riconoscimento della personalità giuridica di ente pubblico per la Cassa sovven-

zioni per il personale dell'Amministrazione finanziaria o se invece convenga lasciare ad essa l'attuale personalità giuridica privata.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'approvazione del disegno di legge, che non comporta oneri per lo Stato, si rende necessaria per sanare la posizione anomala di questo ente. A nome del Governo pertanto mi dichiaro favorevole ad una sollecita approvazione del provvedimento il quale, venendo incontro alle richieste avanzate dallo stesso personale, conferisce maggiore autonomia alla Cassa sovvenzioni per il personale dell'Amministrazione finanziaria riconoscendole personalità giuridica di diritto pubblico.

Per quanto riguarda la proposta di rinvio avanzata dal senatore Bonacina, faccio presente che non ho alcun valido motivo per oppormi ad essa, purchè si tratti effettivamente di un breve rinvio.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Approvvigionamento di sale alla industria » (1155-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvvigionamento di sale all'industria », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale. In assenza del relatore, senatore Trabucchi, il senatore Lo Giudice ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

LO GIUDICE, *f.f. relatore*. Il disegno di legge oggi al nostro esame è stato approvato dalla 5ª Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

91ª SEDUTA (30 giugno 1966)

del 10 dicembre 1965 e, successivamente modificato dalla VI Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 20 aprile 1966. Le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento riguardano soltanto gli articoli 2 e 4.

Vorrei ora dar lettura ed illustrare un ordine del giorno che intendo presentare nella seduta odierna. L'ordine del giorno è il seguente:

« La Commissione finanze e tesoro del Senato, convocata in sede legislativa per l'esame del disegno di legge numero 1155-B concernente l'approvvigionamento di sale all'industria,

impegna il Governo ad impartire all'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato precise direttive intese ad assicurare:

1) che gli acquisti di sale da parte del Monopolio vengano rigorosamente circoscritti ai soli casi di impossibilità di soddisfare altrimenti i fabbisogni alimentari;

2) che i prezzi di cessione di sale siano eguali per tutti i consumatori, escludendo in ogni caso la determinazione di prezzi speciali ed ogni forma di discriminazione diretta o indiretta nei prezzi applicati nei confronti di qualsiasi acquirente;

3) che i prezzi di cessione di sale a tutti i consumatori siano fissati in misura remunerativa di tutti i costi diretti e indiretti dell'Amministrazione;

4) che la quota fiscale sia conteggiata separatamente dai ricavi di vendita del sale e che non sia compensabile con alcun costo dell'Amministrazione dei monopoli ».

Il primo punto dell'ordine del giorno non richiede particolare illustrazione.

Con il secondo punto si è voluto evitare quella discriminazione che si verifica tra grandi e piccoli industriali. Infatti l'ultimo decreto ministeriale fissa i seguenti prezzi per la vendita del sale all'industria da parte del Monopolio:

lire 300 per quantitativi fino a 200 quintali;

lire 280 per quantitativi oltre i 200 quintali;

lire 260 per quantitativi oltre i 500 quintali.

Si è ritenuto pertanto opportuno chiedere la fissazione di un prezzo unico per tutti i consumatori onde evitare che il medio ed il piccolo industriale, i quali hanno bisogno di minori quantitativi di sale, siano danneggiati dal maggior prezzo di vendita. In altri termini, si sono volute tutelare le industrie maggiormente interessate e precisamente quelle siciliane e quelle sarde.

Il terzo punto dell'ordine del giorno tende ad eliminare il danno di una concorrenza che potrebbe derivare alle industrie ove la vendita del sale per fini industriali venisse fatta dal Monopolio dello Stato. Infatti quest'ultimo, non calcolando alcune spese ed alcuni oneri generali, potrebbe cedere il sale a prezzi pericolosamente bassi vendendo sotto costo.

BERTOLI. Credo che l'ordine del giorno non possa essere discusso. Possiamo soltanto approvare o respingere le modifiche che sono state apportate dall'altro ramo del Parlamento.

PIRASTU. Mi associo a quanto detto dal senatore Bertoli. Possiamo soltanto discutere sugli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati.

ARTOM. Degli emendamenti apportati dalla VI Commissione permanente della Camera dei deputati, soltanto quello all'articolo 4 ha carattere sostanziale. È ad esso che il senatore Lo Giudice si allaccia nel presentare il proprio ordine del giorno.

VALSECCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* A nome del Governo dichiaro di non poter assumere l'impegno richiesto nell'ordine del giorno. Comprendo benissimo le ragioni del senatore Lo Giudice, il quale giustamente si è preoccupato delle industrie siciliane e sarde che sono maggiormente interessate al problema. Tuttavia non posso fare a meno di far presente alla Commissione che non è nemmeno pensabile che il Governo possa mettersi nelle condizioni di creare un monopolio in-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)91^a SEDUTA (30 giugno 1966)

industriale a favore dei produttori sardi e siciliani, per i quali la concorrenza dev'essere un incentivo all'ammodernamento tecnologico.

Non posso nemmeno condividere quanto è stato detto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la quale si è sempre scrupolosamente attenuta al principio di « ricavare i costi ». Troppo facile è la critica che è stata fatta e per nulla rispondente a verità!

Fatte queste precisazioni che ritenevo necessarie, dichiaro di accettare, invece, l'ordine del giorno come raccomandazione di porre allo studio la questione sotto il profilo della finalità di sostenere i produttori siciliani e sardi.

Nella misura, quindi, in cui l'ordine del giorno contiene delle critiche all'Amministrazione dei monopoli, non lo posso accettare. Lo accetto, invece sotto il profilo della finalità di sostenere, fin dove è possibile, anche con l'opera parallela dell'Amministrazione, i produttori privati della Sicilia e della Sardegna.

LO GIUDICE, *f.f. relatore*. In linea di massima sono d'accordo con quanto dice l'onorevole Sottosegretario, circa la facoltà dell'Amministrazione di rifornirsi di sale ovunque lo ritenga più opportuno dal punto di vista economico, anche per spingere le industrie isolate ad ammodernarsi. Questo principio economico lo accetto incondizionatamente perchè è chiaro che alla base del vero progresso ci deve essere la spinta a migliorare.

Circa il fatto però che si possano muovere delle critiche, vorrei fare presente che ho qualche elemento per giustificare le critiche medesime, perchè, per esempio, è incontestabile che l'Amministrazione cede all'Unione nazionale del commercio pelli grezze di Milano il sale, per uso industriale, a lire 750 il quintale, più 140 lire di rifusione spese, per un totale di 890 lire, con facoltà della stessa Unione di venderlo ai propri aderenti a lire 2.000 il quintale. Ora, se questo è un sistema che deve essere mantenuto, manteniamolo, ma credo che sia sbagliato.

Non possiedo gli ultimi dati del bilancio dell'Azienda relativi al 1965, ma sulla scorta di quelli del 1962-63 ho gli elementi per potere affermare che la gestione industriale non è affatto a pareggio.

Ho citato dei casi particolari perchè ho questi elementi, ma non chiedo di meglio che vengano smentiti.

PIRASTU. Condivido nello spirito quello che dice il senatore Lo Giudice e non discuto, anche per quanto riguarda la Sardegna, sull'arretratezza di alcune di queste industrie, che si stanno sforzando per migliorare e che, in un certo senso, debbono essere anche sostenute perchè, tra l'altro, occupano mano d'opera.

VALSECCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Quando si chiede che i prezzi di cessione di sale siano uguali per tutti i consumatori, si afferma qualcosa di rivoluzionario perchè, in un settore liberalizzato, con prezzi nazionali in concorrenza, ad un certo momento il consumatore privato che viene da noi e si vede offrire il sale ad un dato prezzo, può benissimo dire che preferisce acquistarlo in Spagna o in un altro Paese perchè costa di meno. Qui siamo in un settore liberalizzato, che segue anche la dinamica della concorrenza dei prezzi; se la fermiamo per garantire un certo prezzo, creiamo un altro monopolio.

LO GIUDICE, *f.f. relatore*. Forse non mi sono spiegato e quindi mi permetto di precisare. Intendevo dire che il sale del Monopolio deve essere venduto allo stesso prezzo.

VALSECCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche questa è una cosa che non posso accettare, perchè in un libero mercato, quando viene un compratore per acquistare due tonnellate di sale e un altro, invece, ne acquista pochi quintali, è logico che si facciano dei prezzi diversi. Questo è nella *ratio* del sistema e quando si accetta un sistema bisogna accettarlo anche nelle sue conseguenze.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

91ª SEDUTA (30 giugno 1966)

Con questo disegno di legge si dice che il produttore nazionale può acquistare sale dall'estero, previo nulla osta dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, che deve seguire un criterio di natura fiscale. Ora, è chiaro che quando invece un produttore ci dice che ha la possibilità di acquistare il sale ad un prezzo inferiore in un altro Paese, non gli possiamo negare il permesso di importazione, perchè importa il sale ad un prezzo inferiore a quello al quale siamo in grado di offrirlo noi. A questo punto, come in qualsiasi negozio commerciale, si apre una discussione di compra-vendita, ma è ovvio che non possiamo ammettere il principio del prezzo unico di cessione: anzitutto esso è antieconomico in sè e per sè, perchè la fornitura di 10 quintali di sale è diversa da quella di un milione di quintali, e poi non ubbidisce al criterio di concorrenza cui vuole ispirarsi il disegno di legge.

Facendo la sintesi dei vari punti richiamati nell'ordine del giorno, io posso concludere che l'Amministrazione dei monopoli di Stato si preoccuperà, come ha sempre fatto del resto, ma ancora più nel futuro, di sostenere i produttori privati della Sardegna e della Sicilia. Comprendiamo che le sorti dell'industria nazionale sono legate tra loro e, quindi, è meglio se possiamo arrivare al prodotto finito utilizzando materiale italiano.

Il Governo accetta perciò di studiare la questione sotto il profilo della finalità segnalata dal senatore Lo Giudice; ma in una diversa impostazione io vedo profilarsi tale contraddizione e tale incongruenza che non mi sento di potervi aderire.

LO GIUDICE, *f.f. relatore*. Dichiaro, allora, di convertire l'ordine del giorno in raccomandazione, nel senso precisato dall'onorevole Sottosegretario; per quei casi particolari che ho citato, presenterò invece una interrogazione con richiesta di risposta scritta.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo 1, non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

(Vendita di sali all'industria)

L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzata a vendere all'industria, con l'osservanza di particolari cautele da essa stabilite, i sali in esenzione da imposta, sempre quando attraverso i processi industriali i sali non rimangano comunque incorporati in prodotti atti ad essere impiegati nell'alimentazione umana.

Il prezzo di vendita dei sali all'industria è stabilito con decreto del Ministro delle finanze, su proposta del Consiglio di amministrazione dei Monopoli.

Do lettura del primo comma dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

(Importazione di sali per l'industria)

È consentito ai produttori nazionali, alle condizioni e con le cautele stabilite dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato a tutela del regime fiscale, di introdurre nel territorio della Repubblica soggetto a Monopolio i vari tipi di cloruro di sodio destinati alle lavorazioni industriali esenti da imposta. La medesima facoltà è consentita alle aziende industriali per i quantitativi occorrenti alle proprie lavorazioni sempre che attraverso i processi industriali i detti sali non rimangano comunque incorporati in prodotti atti ad essere impiegati nell'alimentazione umana.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 2 non modificato dalla Camera dei deputati:

L'importazione di sali (cloruro di sodio) dall'estero, oltre il preventivo nulla osta del-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)91^a SEDUTA (30 giugno 1966)

L'Amministrazione dei Monopoli di Stato che può prescrivere, a tutela della relativa imposta sul sale, l'osservanza di particolari cautele, vincoli o formalità, è subordinata, nel caso che sia in vigore un divieto d'importazione, alla concessione della relativa autorizzazione da richiedere al Ministero del commercio con l'estero.

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

(Agevolazioni
per alcune industrie alimentari)

I prodotti delle industrie della salagione dei pesci, delle budella, del presame o caglio e dei formaggi, sia fabbricati in territorio soggetto a monopolio che importati, sono assoggettati all'imposta sui sali in vigore, in relazione al loro contenuto di cloruro sodico.

Alle industrie della salagione dei pesci, delle budella e dei formaggi è concessa la esenzione d'imposta sulla quota parte dei sali che rimane inutilizzata nel processo produttivo.

La quota parte dei sali che beneficia dell'esenzione di cui al precedente comma viene forfetariamente determinata nella seguente misura del sale prelevato:

novanta per cento per l'industria della salagione dei pesci e delle budella e trenta per cento per l'industria della salagione dei formaggi.

All'industria della salagione del presame o caglio, che adopera sale raffinato, è concesso l'abbuono della differenza d'imposta tra il sale raffinato e quello comune.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, vengono stabilite le modalità e cautele per l'attuazione di quanto previsto nei precedenti commi nonchè i prezzi complessivi di vendita dei sali alle industrie innanzi menzionate, tenuto conto dell'esenzione contemplata nel presente articolo.

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

(Fabbricazione e vendita di tipi speciali
di sale alimentare)

L'Amministrazione dei Monopoli può consentire con l'osservanza di particolari cautele, la fabbricazione e la vendita di tipi speciali di sale alimentare e di cloruro di sodio chimicamente puro a condizione o che vengano adoperati sali di produzione del Monopolio acquistati al prezzo di tariffa per la vendita al pubblico ovvero che venga pagata la quota fiscale corrispondente al tipo simile di sale in vendita in Italia. L'assimilazione è stabilita dall'Amministrazione dei Monopoli sentito il proprio Consiglio.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 5, 6 e 7 non modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

(Vendita ed introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio di sali denaturati o di prodotti contenenti sale)

L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzata a vendere, in esenzione da imposta, i sali denaturati in modo da renderli inadatti all'alimentazione umana. Il prezzo di vendita viene determinato con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 1.

È consentita l'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, in esenzione da imposta, dei sali denaturati con sostanze ritenute idonee dall'Amministrazione dei Monopoli a renderli inadatti alla alimentazione umana.

È consentita l'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, in esenzione da imposta, dei prodotti contenenti cloruro sodico purchè inadatti alla alimentazione umana o resi tali mediante denaturazione con sostanze ritenute idonee dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)91^a SEDUTA (30 giugno 1966)

Qualora per i prodotti di cui ai commi secondo e terzo sia in vigore un divieto di importazione, l'introduzione dei prodotti medesimi dall'estero è subordinata alla concessione della relativa autorizzazione da richiedere al Ministero del commercio con l'estero.

Art. 6.

(Disposizioni finali)

Le disposizioni della presente legge sono stabilite in deroga alle norme della legge 17 luglio 1942, n. 907, modificata con legge 11 luglio 1952, n. 1641.

Il diritto di monopolio, previsto nella legge 17 luglio 1942, n. 907, è sostituito, quando dovuto, dalla quota fiscale di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 19 dicembre 1958, n. 1085.

È abrogata la legge 17 dicembre 1957, n. 1249 e qualsiasi altra disposizione contraria alla presente legge.

Art. 7.

(Disposizioni transitorie)

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge si dovrà provvedere alla determinazione dei prezzi di vendita dei sali con le modalità previste negli articoli precedenti, rimanendo in vigore, nel frattempo, i prezzi di tariffa attuali.

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con le modificazioni teste approvate.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « **Modifiche alle sanzioni stabilite al titolo IX della legge sul lotto (regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973)** » (1380) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Modifiche alle sanzioni stabilite al titolo**

IX della legge sul lotto (regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973) », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Gli articoli 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 124, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« *Art. 110.* — Nessuno sotto qualsiasi titolo può ricevere o far ricevere giuoco sul lotto pubblico senza essere autorizzato dall'Amministrazione.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 5 mila a lire 25 mila.

« *Art. 111.* — È proibito vendere o esporre in vendita biglietti del lotto pubblico fuori del luogo destinato all'esercizio del lotto stesso.

Il trasgressore è soggetto alla pena pecuniaria da lire 3 mila a lire 6 mila.

« *Art. 112.* — Per inosservanza delle condizioni, o di alcune soltanto di esse, imposte nel decreto di autorizzazione delle operazioni previste negli articoli 40 e 42, si applica la pena pecuniaria da lire 25 mila a lire 100 mila.

« *Art. 113.* — È proibito come violazione del monopolio dello Stato il lotto clandestino esercitato in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma.

Agli effetti della precedente disposizione s'intende proibito qualsiasi lotto fatto clandestinamente con promessa ai giuocatori di premi in denaro o mediante raccolta o sottoscrizione di poste sopra combinazioni di numeri, lettere o indici, ordinati in modo uguale o simile al lotto pubblico.

Colui che viola le disposizioni contenute nei commi primo e secondo è punito con la reclusione da 1 a 8 mesi e con la multa da lire 50 mila a lire 250 mila.

Nel caso di abitualità o professionalità nel reato, alla libertà vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta.

Il giocatore, quando non sia concorso nella impresa o nella organizzazione del lotto clandestino, è punito soltanto con la multa da lire 5 mila a lire 10 mila.

« *Art. 114.* — Salvo quanto previsto negli articoli 39 e 40 è proibita qualsiasi operazione di lotteria o di sorte in genere, in cui si faccia dipendere il guadagno o l'attribuzione di un premio in danaro o in beni mobili od immobili da una estrazione, tanto se questa estrazione venga fatta appositamente come se si faccia riferimento ad altra designazione che dipenda dalla sorte.

Colui che viola la suddetta norma è punito con la multa da lire 100 mila a lire 500 mila.

Qualora l'operazione rimanga circoscritta a poche persone ed il premio risulti di scarso valore si applica la multa da lire 10 mila a lire 100 mila.

Incorre nella pena di cui al comma secondo colui che nelle operazioni previste nell'articolo 40 supera i limiti di valore stabiliti nello stesso articolo.

Qualora nelle tombole l'eccedenza non superi il 10 per cento del limite di valore dei premi, si applica la multa da lire mille a lire 10 mila.

Il giocatore, quando non sia concorso nella impresa o nella organizzazione delle operazioni di cui al comma primo, è punito con l'ammenda da lire 5 mila a lire 10 mila.

« *Art. 115.* — Colui che in qualsiasi modo annuncia al pubblico le operazioni menzionate negli articoli 113 e 114, anche con la semplice indicazione del luogo ove si vendono i titoli od i biglietti, è punito con la ammenda da lire 15 mila a lire 150 mila.

« *Art. 116.* — È vietata qualunque operazione che nei modi o nelle forme indicate nelle disposizioni seguenti abbia per oggetto la cessione di obbligazioni di prestiti a premio autorizzati nella Repubblica, ed anche del solo diritto di concorrere individualmente o in partecipazione all'alea di quei premi.

Ali effetti della disposizione precedente si intende vietata tanto la cessione fatta mediante emissione di titoli complessivi riferentisi a più prestiti, quanto la cessione di titoli interinali aventi per oggetto di dividere le obbligazioni o di frazionare i versamenti per essi stabiliti. Si intendono altresì vietate le operazioni che si facciano senza emissione di nuovi titoli riunendo o combinando titoli di prestiti a premi con titoli di altre imprese di qualsiasi natura e provenienza.

Colui che viola le disposizioni contenute nei commi primo e secondo è punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 500 mila.

Se il premio è di valore rilevante la pena è raddoppiata.

« *Art. 117.* — È proibita la riffa offerta al pubblico, fatta mediante sorteggio di uno o più numeri o con riferimento alle estrazioni del lotto pubblico.

Colui che offre la riffa è punito con l'ammenda da lire 5 mila a lire 50 mila.

Se l'oggetto della riffa è di valore rilevante ovvero se l'offerta è clandestina, la pena è aumentata.

« *Art. 118.* — È proibita la vendita e la distribuzione nel territorio dello Stato di biglietti di lotterie aperte all'estero o di titoli di prestiti stranieri a premi, ancorchè i premi rappresentino rimborsi di capitali o pagamento di interessi.

È proibito ugualmente di raccogliere sottoscrizioni per le lotterie e per i prestiti anzidetti.

Colui che viola le disposizioni contenute nel presente articolo è punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 500 mila.

« *Art. 119.* — Colui che in qualsiasi modo annuncia al pubblico le operazioni menzionate negli articoli 116 e 118 anche con la semplice indicazione del luogo dove si vendono i biglietti di lotteria ed i titoli di prestiti a premi, è punito con l'ammenda da lire 15 mila a lire 150 mila.

« *Art. 120.* — Le pene prevedute negli articoli precedenti sono aumentate se il reato è commesso con il mezzo della stampa e della radiotelevisione.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

91ª SEDUTA (30 giugno 1966)

« Art. 121. — Il giocatore, compratore o sottoscrittore di biglietti, cartelle e numeri, quando non sia concorso nella impresa e nella organizzazione della lotteria e dei prestiti di cui all'articolo 118 è punito con l'ammenda da lire 5 mila a lire 10 mila.

« Art. 124. — Chiunque promuove od organizza concorsi od operazioni a premi contemplati dagli articoli 43 e 47 senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione o senza aver pagato la relativa tassa, è punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 500 mila.

Qualora le manifestazioni di cui al comma precedente siano continuate dopo essere stata rilevata l'infrazione o notificato il provvedimento di revoca previsto dall'articolo 55, il trasgressore è punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire un milione.

Chi senza essere concorso nella organizzazione, vende od espone in vendita i prodotti oggetto del concorso o della operazione a premio, è soggetto alla pena pecuniaria da lire 5 mila a lire 50 mila.

Per la violazione della disposizione di cui al primo comma dell'articolo 62 si applica l'ammenda da lire 25 mila a lire 500 mila; per l'inadempienza dell'obbligo di cui al comma secondo dell'articolo 62 si applica l'ammenda da lire 10 mila a lire 50 mila ».

L O G I U D I C E, *relatore*. Le sanzioni pecuniarie comminate dalle leggi tributarie e finanziarie per l'inosservanza della legge sul lotto, in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 5 ottobre 1947, n. 1208, furono, di massima, quintuplicate e decuplicate a seconda che si riferissero al massimo o al minimo. Le sanzioni pecuniarie comminate in misura fissa furono, invece, sestuplicate. Senonchè dal 1947 ad oggi non solo la situazione economica si è evoluta in maniera tale per cui quelle pene pecuniarie sono veramente modeste, ma si è avuto anche un notevole aumento delle infrazioni alle norme sul lotto e sulle manifestazioni a premio. Pertanto, oltre che per ragioni di adeguamento monetario, per ragioni di prevenzione si propone adesso di aumentare le sanzioni previste dal IX titolo della legge sul lotto.

All'articolo 110, per fare un esempio, i limiti minimo e massimo dell'ammenda prevista sono elevati, rispettivamente, da lire 500 a lire 5 mila e da lire 5 mila a lire 25 mila. Si tratta sempre di cifre limitate. All'articolo 111 la sanzione relativa alla trasgressione commessa da chi vende o espone in vendita biglietti del lotto pubblico fuori del luogo destinato all'esercizio del lotto stesso è elevata, nei limiti minimo e massimo, rispettivamente da lire 250 a lire 3.000 e da lire 1.000 a lire 6.000

Propongo, pertanto, l'approvazione di questo disegno di legge.

A R T O M. Dichiaro di essere favorevole all'approvazione del provvedimento in esame.

B E R T O L I. Anch'io sono favorevole all'approvazione di questo provvedimento.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Proroga dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo sugli atti relativi a cessioni di quote dello stipendio o del salario da parte dei dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni » (1472)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo sugli atti relativi a cessioni di quote dello stipendio o del salario da parte dei dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

È prorogato al 31 dicembre 1970 il termine di validità dell'esenzione assoluta dall'im-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

91ª SEDUTA (30 giugno 1966)

posta di bollo stabilito dall'articolo unico della legge 3 febbraio 1957, n. 17, per gli atti e scritti relativi alla cessione di quote dello stipendio o del salario da parte dei dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni, alle sovvenzioni contro cessione di quote delle retribuzioni effettuate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro a favore degli iscritti agli Istituti da essa amministrati, ai piccoli prestiti concessi dall'Ente nazionale di assistenza e previdenza ai dipendenti dello Stato, ai crediti concessi dal Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali.

P E C O R A R O, *relatore*. Il titolo del disegno di legge n. 1472 presentato dal Governo è già sufficientemente esplicativo.

La legge 3 febbraio 1957, n. 17, disponeva le esenzioni da imposta di bollo in materia di cessione di quote dello stipendio o del salario da parte dei dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni. Queste norme sono scadute il 31 dicembre 1965 ed il fatto che non sono state prorogate ha creato un rallentamento nella concessione di queste cessioni di quote dello stipendio o del salario, per cui il provvedimento in esame è atteso con una certa ansietà da parte dei dipendenti dello Stato.

Data la sua finalità, mi pare, quindi, che il disegno di legge possa essere approvato.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Istituzione della promozione straordinaria per "benemerenze di servizio" per i sottufficiali e per i militari di truppa della Guardia di finanza » (1379) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Istituzione della promozione straordinaria per "benemerenze di servizio" per i sottufficiali e per i militari di truppa della Guardia di finanza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

C U Z A R I, *relatore*. Il provvedimento in esame colma una lacuna esistente nell'ordinamento generale. Infatti, mentre per tutte le Forze armate è previsto l'avanzamento per meriti speciali dei sottufficiali e militari di truppa ed un'analogha norma vi è anche per le Forze di polizia, la sola Guardia di finanza è esclusa da questa forma di ricompensa, pur assolvendo a compiti che senza dubbio non sono di minore importanza rispetto a quelli svolti dagli altri Corpi armati dello Stato.

Il disegno di legge in questione, pertanto, istituisce la promozione straordinaria per benemerenze di servizio, regolandola in maniera analoga a quella degli altri Corpi armati.

All'articolo 2 si stabilisce che spetta al comandante di corpo la formulazione delle proposte per la nomina a vicebrigadiere e per la promozione ai vari gradi di sottufficiale; e che sulla proposta di promozione decide il Ministro delle finanze, previo parere favorevole unanime della Commissione di avanzamento per i sottufficiali, integrata dal comandante generale e dal comandante in seconda dell'Arma.

Le altre norme ricalcano quelle in vigore per gli altri Corpi, come ho già detto poc'anzi.

Ritengo, quindi, che sia giusto procedere all'approvazione di questo disegno di legge.

G I G L I O T T I. Vorrei chiedere un chiarimento all'onorevole Sottosegretario.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge, che ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati, si dice che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio. Però il secondo comma dell'articolo 3 è così formulato: « Per la formulazione delle proposte di cui al precedente articolo 2 e per la conseguente promozione o nomina si prescindono dai requisiti relativi all'anzianità di grado, ai perio-

di di comando o di servizio e dall'esistenza di vacanza nell'organico del ruolo del grado superiore. Le eventuali eccedenze sono assorbite al formarsi della prima vacanza ».

Ora, vorrei sapere se c'è o meno un maggiore aggravio per il bilancio dello Stato.

V A L S E C C H I, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se nel ruolo non c'è il posto, l'effettivo passaggio nell'organico del grado superiore si avrà al formarsi della prima vacanza.

G I G L I O T T I. In sostanza, allora, la promozione viene proposta, ma in effetti il passaggio nell'organico del grado superiore avviene solo quando si forma la prima vacanza.

P R E S I D E N T E. La mia esperienza in materia mi spinge ad esprimere la mia preoccupazione nei riguardi del disegno di legge. È infatti necessario armonizzare perfettamente il provvedimento con le analoghe disposizioni legislative già vigenti per le altre Forze armate, ed in particolare con quelle riguardanti le Forze di polizia, onde evitare che esso possa dar luogo a nuove richieste da parte di queste altre Forze. Si rende quindi indispensabile un esame dei vari provvedimenti (precisamente del decreto legislativo luogotenenziale 23 no-

vembre 1944, n. 401, che istituisce la promozione straordinaria per benemerenze di istituto per i sottufficiali e militari di truppa dei Carabinieri, e della legge 3 aprile 1958, n. 460, sullo stato giuridico dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza) se si vuole evitare di creare delle disparità.

R O D A. Condivido la preoccupazione espressa dal Presidente. Ritengo infatti necessario un esame della legislazione vigente per le altre Forze armate, onde poter essere effettivamente sicuri che quanto disposto dal presente disegno di legge non crei delle disparità.

P R E S I D E N T E. Ritengo pertanto opportuno, per le ragioni ora dette, rinviare ad altra seduta il seguito della discussione.

Se non si fanno osservazioni il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari